



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 862 definitivo

2011/0418 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai fondi europei per l'impresitoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 1512 definitivo}

{SEC(2011) 1513 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo principale della presente proposta è quello di sostenere il mercato delle imprese sociali migliorando l'efficacia della raccolta di capitali mediante fondi di investimento destinati a tali imprese.

Le imprese sociali¹, ovvero le imprese il cui obiettivo primario è quello di conseguire degli effetti sociali piuttosto che generare profitti per gli azionisti o per altri soggetti interessati, rappresentano un settore emergente nell'UE. Per conseguire effetti sociali, le imprese sociali cercano di basare il proprio operato su tecniche aziendali – inclusa la finanza aziendale. Benché nuovo, il settore è caratterizzato da una rapida crescita. Secondo la Relazione 2009 di Global Enterprise Monitor, in alcuni Stati membri dell'Unione tra il 3% e il 7,5% della forza lavoro era impiegato in varie forme di imprese sociali.

Le imprese sociali sono quasi esclusivamente PMI. La missione sociale delle imprese sociali è correlata a una marcata enfasi sullo sviluppo sostenibile o inclusivo e sulle sfide sociali dell'Unione: ciò significa che gli investimenti nelle imprese sociali hanno buone probabilità di conseguire degli effetti sociali positivi maggiori di quelli relativi agli investimenti nelle PMI più in generale. Alcune stime, come quelle redatte da J. P. Morgan, suggeriscono che gli investimenti sociali potrebbero crescere rapidamente fino a diventare un mercato superiore a 100 miliardi di Euro, sottolineando così le potenzialità di questo settore emergente².

Assicurare che questo settore continui a crescere e prosperare sarebbe quindi un contributo prezioso alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Europa 2020.

Le imprese sociali derivano porzioni ingenti dei propri finanziamenti da sovvenzioni provenienti da fondazioni, da persone fisiche o dal settore pubblico. Essendo comunque delle imprese, la loro crescita sostenibile dipende dalla possibilità di attingere a una più ampia gamma di investimenti e fonti di finanziamento. Al riguardo, il mercato UE per i fondi di investimento ha iniziato ad assumere un ruolo significativo. Ha preso forma un mercato per i fondi di investimento il cui obiettivo principale è di investire in imprese sociali. Per distinguere questi fondi dedicati dai fondi d'investimento sociale più in generale, nella presente proposta tali fondi dedicati sono indicati come fondi per l'imprenditoria sociale. La crescita dei fondi per l'imprenditoria sociale riflette il crescente interesse di molti investitori nell'effettuare investimenti – generalmente nell'ambito di un portafoglio più ampio – volti a conseguire effetti sociali positivi al di là della ricerca di un profitto finanziario.

L'evidenza di carenze normative e di mercato denota due problemi che limitano la crescita dei fondi per l'imprenditoria sociale.

In primo luogo, i requisiti normativi a livello unionale e nazionale non sono concepiti espressamente per facilitare la raccolta di capitali attraverso questa tipologia di fondi. La raccolta di capitali su base transfrontaliera è costosa e complessa a causa della

¹ I termini inglesi “*social businesses*”, “*social undertakings*” e “*social enterprises*” sono sinonimi ai fini del presente regolamento e sono tradotti con il termine italiano “imprese sociali”.

² Vedere J.P.Morgan, *Impact Investments: An Emerging Asset Class*, 2011.

frammentazione delle regolamentazioni nazionali che governano i collocamenti privati³ all'estero. La necessità di adempiere alle varie normative nazionali che disciplinano l'attività di collocamento privato presso gruppi di investitori selezionati determina un aumento del costo del capitale per questi fondi. Inoltre, i fondi per l'imprenditoria sociale non sono fiorenti in tutti gli Stati membri e al momento la loro distribuzione geografica non è uniforme.

Dalle consultazioni con gli Stati membri, risulta evidente che tali fondi per l'imprenditoria sociale sono regolati, nella maggioranza dei casi, dalle norme nazionali generali applicabili ai collocamenti privati o, in alternativa, da disposizioni giuridiche specifiche introdotte per il venture capital o il private equity. In una minoranza di Stati membri risultano essere in vigore, inoltre, delle norme speciali per categorie più ampie di fondi d'investimento sociale, aperte anche a investitori al dettaglio. Tali più ampi fondi d'investimento sociale non necessariamente destinano i propri investimenti esclusivamente a imprese sociali. Nella valutazione dell'impatto, l'evidenza mostra che la frammentazione delle normative nazionali sui fondi per l'imprenditoria sociale e la loro mancanza di specificità rispetto alle esigenze di tali fondi ha determinato aggravii di costi e ha ridotto l'accesso efficiente ai mercati dei capitali per tali fondi. Nonostante il forte interesse degli investitori nelle strategie di investimento sociale, questi oneri normativi ostacolano la creazione di fondi per l'imprenditoria sociale che abbiano una dimensione tale da garantirne l'efficienza (in media, le attività gestite da un fondo per l'imprenditoria sociale raramente superano i 20 milioni di EUR).

In secondo luogo, i potenziali investitori nei fondi per l'imprenditoria sociale devono affrontare una vasta gamma di diverse proposte di investimento sociale, caratterizzate da diversi livelli di informazione sugli investimenti, la scelta e la cernita delle imprese sociali nonché le metodologie di misurazione dei loro risultati sociali. Gli stessi fondi e le imprese sociali cui essi sono destinati possono dover sostenere costi derivanti dall'esistenza di norme di autoregolamentazione che sono in sovrapposizione o in concorrenza riguardo alle problematiche sopra indicate. Sicurezza e fiducia risultano minate agli occhi degli investitori.

Queste difficoltà ostacolano l'efficiente flusso di capitali verso i fondi per l'imprenditoria sociale, e quindi il flusso di capitali verso le imprese sociali stesse, e costituiscono una barriera allo sviluppo di un mercato unico degli investimenti nel settore.

In tali circostanze, la Commissione, nell'Atto per il mercato unico⁴, si è impegnata ad avviare diverse misure volte a garantire lo sviluppo delle imprese sociali dell'Unione, affrontando anche tali debolezze finanziarie. L'attuale proposta di un quadro europeo per i fondi per l'imprenditoria sociale è un'iniziativa che adempie a tale impegno; essa fa parte della "Iniziativa per l'imprenditoria sociale" (COM(2011) 682/2) della Commissione che si prefigge di affrontare le problematiche più ampie di questo settore.

Lo scopo del regolamento proposto è di creare un quadro legislativo specifico per le esigenze delle imprese sociali, degli investitori che cercano di finanziare tali imprese e dei fondi di

³ È possibile descrivere il collocamento privato (*private placement*) come la vendita di strumenti finanziari a un numero relativamente ristretto di investitori selezionati, nell'intento di raccogliere capitali. Gli investitori che partecipano ai collocamenti privati sono generalmente grandi istituti bancari, fondi comuni d'investimento, compagnie di assicurazione e fondi pensione. Il collocamento privato è l'opposto di un'emissione pubblica, in cui gli strumenti finanziari sono resi disponibili per la vendita sul mercato aperto.

⁴ http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_en.pdf

investimenti specializzati che cercano di intermediare. Esso si prefigge di raggiungere un elevato livello di chiarezza per quanto riguarda le caratteristiche che distinguono i fondi per l'imprenditoria sociale dalla più ampia categoria di fondi d'investimento alternativi. Solo i fondi aventi tali caratteristiche sono idonei a raccogliere capitali in virtù del quadro europeo proposto per i fondi per l'imprenditoria sociale.

Il regolamento proposto affronta questi problemi. Introduce requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", nonché requisiti inerenti al portafoglio di investimenti, alle tecniche d'investimento, e alle imprese a cui può essere destinato un fondo per l'imprenditoria sociale qualificato. Introduce, inoltre, regole uniformi sulle categorie di investitori a cui può essere rivolto un fondo per l'imprenditoria sociale qualificato e sull'organizzazione interna dei gestori che commercializzano tali fondi qualificati. In qualità di gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", essi saranno soggetti a norme sostanziali identiche in tutta l'UE, beneficeranno di requisiti uniformi per la registrazione e di un passaporto europeo che contribuirà a creare una parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato nel settore dei finanziamenti agli imprenditori sociali.

Il regolamento proposto sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (FEIS) è complementare al regolamento proposto [...] sui fondi di venture capital. Entrambe le proposte si prefiggono di raggiungere obiettivi diversi ed entrambe le proposte, se adottate, coesisteranno come atti legali autonomi reciprocamente indipendenti.

I fondi di venture capital si concentrano sul finanziamento delle PMI tramite equity, ma generalmente non raggiungono quella soglia di attività che rende il passaporto disponibile per i gestori di grandi fondi ai sensi della direttiva 2011/61/UE (sui gestori di fondi d'investimento alternativi). Siccome anche le imprese sociali sono PMI, e anche i fondi destinati alle imprese sociali operano al di sotto della soglia di attività prevista dalla direttiva 2011/61/UE, la gamma di strumenti di finanziamento ammissibili proposti nel regolamento relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale va oltre il finanziamento tramite equity – lo strumento tipico per le nuove imprese nel settore della tecnologia. Oltre al finanziamento tramite equity, le imprese sociali possono anche ricorrere ad altre forme di finanziamento, utilizzando finanziamenti del settore pubblico e privato, strumenti di debito o piccoli prestiti. Le norme proposte sui fondi per l'imprenditoria sociale prevedono, quindi, una gamma più ampia di strumenti d'investimento ammissibili rispetto a quelli disponibili per i fondi di venture capital.

Inoltre, le problematiche sulla trasparenza sollevate dagli investimenti nelle imprese sociali sono diverse dagli obblighi generali di rendicontazione previsti per il settore del venture capitale: gli investimenti nell'imprenditoria sociale mirano a una forma di "rendimento sociale" o a un impatto sociale positivo. Le norme proposte contengono delle sezioni speciali che riguardano le informazioni relative agli effetti sociali, alla loro misurazione e alle strategie adottate per favorirne il raggiungimento.

Per queste ragioni, l'opzione preferita è che siano presenti due quadri UE, uno sul venture capital e uno sull'imprenditoria sociale, che operino indipendentemente l'uno dall'altro.

Sarebbero necessari ulteriori lavori diretti a garantire che i diritti conferiti dal presente regolamento ai gestori del FEIS e al FEIS che essi gestiscono non siano compromessi da ostacoli di natura fiscale. Norme fiscali appropriate, benché indipendenti dal presente

regolamento, rappresentano un importante complemento a esso, e sostengono lo sviluppo di un mercato perfettamente funzionale per il FEIS nell'UE. Esse potrebbero assicurare efficienti afflussi di capitali al FEIS e, in definitiva, alle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono i fondi.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. Consultazione con le parti interessate

Il 13 luglio 2011, i servizi della Commissione hanno indetto una consultazione pubblica sulle possibili misure per migliorare l'accesso delle imprese sociali ai finanziamenti attraverso i fondi di investimento, chiusa il 14 settembre 2011⁵. In totale sono stati ricevuti 67 contributi che possono essere consultati sul sito web:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/social_investment_funds_en.htm.

Inoltre, regolatori e autorità di vigilanza sono stati consultati anche attraverso il comitato europeo dei valori mobiliari (CEVM) e attraverso un questionario che richiedeva dettagli sui regimi nazionali esistenti per i fondi d'investimento sociale, includendo in senso più ampio i fondi per l'imprenditoria sociale.

Ciò rientra nel più ampio contesto del lavoro e delle consultazioni sull'Atto per il mercato unico della Commissione in cui sono stati identificati ed esplorati, con i soggetti interessati e i partecipanti alla consultazione, il ruolo delle imprese sociali e le loro fonti di finanziamento. Successivamente, la Commissione ha lanciato una "Iniziativa per l'imprenditoria sociale" indipendente che ha offerto ulteriori opportunità di discussione con i soggetti interessati, anche attraverso un *workshop* tenuto nel maggio 2011.

2.2. Valutazione d'impatto

In linea con la propria politica volta a garantire una migliore legiferazione, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto su diverse politiche alternative.

L'analisi ha identificato due problemi principali: da un lato, le informazioni rese disponibili agli investitori relativamente alle imprese sociali, alle politiche d'investimento e alle procedure di selezione adottate dai fondi per l'imprenditoria sociale, nonché la misurazione degli effetti sociali sono insufficienti o non sono state presentate in modo comparabile. Dall'altro lato, gli approcci normativi alla raccolta di capitale di organizzazioni specializzate in investimenti in imprese sociali non sono sufficientemente rispondenti alle esigenze specifiche dei fondi per l'imprenditoria sociale.

Primo, gli operatori di mercato non hanno fiducia nelle informazioni disponibili, non sono in grado di identificare prontamente i fondi destinati alle imprese sociali e non sono sicuri dell'impatto sociale che possono ottenere investendo in tali fondi. Il secondo problema afferisce alle debolezze normative: i sistemi nazionali che regolamentano la raccolta di capitali al di fuori dei mercati aperti (collocamenti privati) sono divergenti e non sono espressamente concepiti per soddisfare le esigenze dei fondi per l'imprenditoria sociale e dei

⁵ Vedere http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm.

loro gestori. Questo significa che la raccolta di capitali transfrontalieri è complessa e segnata da divergenze normative. In mancanza di norme uniformi a livello dell'UE, è probabile che la raccolta di capitali sociali da parte dei fondi per l'imprenditoria sociale rimanga in ambito nazionale.

L'analisi identifica tre obiettivi principali: il miglioramento della chiarezza e della comparabilità dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali; il miglioramento degli strumenti di valutazione e analisi degli effetti sociali; e una maggiore rispondenza alle esigenze dei fondi per l'imprenditoria sociale delle norme a essi applicabili in tutta l'Unione.

Rispetto a questi obiettivi, è stata vagliata un'ampia gamma di opzioni.

Per quanto riguarda il miglioramento della chiarezza e della comparabilità dei fondi per l'imprenditoria sociale, la valutazione d'impatto esplora diverse opzioni volte ad agevolare la trasparenza attraverso l'autoregolamentazione (codici di condotta), l'istituzione di un nuovo marchio UE con misure armonizzate e vincolanti per far rispettare la conformità. Per migliorare gli strumenti di valutazione o di analisi degli effetti sociali, sono state prese in esame diverse opzioni, dalla creazione di *forum* di discussione dei soggetti interessati al lancio di un ulteriore studio sulle possibili modalità di armonizzazione degli strumenti di valutazione a livello dell'UE. In relazione al miglioramento della raccolta di capitali transfrontaliera attraverso tali fondi e all'ambiente normativo che disciplina i collocamenti privati all'estero, le opzioni spaziavano dal miglioramento del riconoscimento reciproco tra le norme nazionali sui collocamenti privati all'utilizzo delle norme sul venture capital anche per favorire la raccolta di capitali da parte dei fondi per l'imprenditoria sociale, dalla creazione di un sistema di raccolta di capitali personalizzato per tali fondi alla creazione di un quadro europeo autonomo per tali fondi.

La valutazione d'impatto si è conclusa in favore di un quadro autonomo per la definizione dei fondi e delle norme applicabili, così da facilitare la raccolta di capitali nazionale e transfrontaliera, incluso lo sviluppo di un "marchio" europeo dei fondi per l'imprenditoria sociale sostenuto da misure incisive sulla trasparenza.

L'impatto delle varie opzioni è stato valutato includendo benefici e costi per il settore dei fondi, gli investitori, le imprese sociali, la società, le autorità di vigilanza e gli altri soggetti interessati. Si è ritenuto che l'opzione prescelta fosse dotata del massimo potenziale per affrontare i problemi individuati, pur essendo proporzionata in relazione ai costi di conformità sostenuti da coloro che vogliono beneficiare del nuovo quadro.

Nella relazione sulla valutazione d'impatto sono stati considerati i commenti espressi dal comitato per la valutazione d'impatto nell'opinione del 18 novembre 2011. Il più ampio contesto per questa iniziativa è stato ulteriormente chiarito evidenziando come le diverse iniziative della Commissione nel settore delle imprese sociali siano collegate per formare una strategia coerente. L'analisi dei problemi è stata ulteriormente avvalorata inserendo una spiegazione più chiara dei motivi per cui l'iniziativa sui fondi di venture capital non sarà in grado di risolvere i problemi legati ai fondi per l'imprenditoria sociale. Sono state ulteriormente chiarite la logica d'intervento e l'analisi delle diverse opzioni, con particolare riguardo alle possibili categorie di investitori. È stato esposto con maggiore chiarezza il contenuto delle misure previste attualmente e delle misure che potrebbero essere necessarie in uno stadio successivo. È stata migliorata la valutazione degli impatti, includendo una valutazione dell'interdipendenza delle misure in termini della loro probabile efficacia. Infine, sono state illustrate più ampiamente le questioni relative al monitoraggio e alla conformità.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la base giuridica più appropriata in questo settore. Essa si prefigge principalmente di incrementare l'affidabilità e la certezza giuridica delle attività di commercializzazione intraprese dagli operatori utilizzando la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale". Nel perseguire tale obiettivo, la proposta introduce principi uniformi riguardanti la composizione del portafoglio, gli strumenti e obiettivi d'investimento ammissibili dei fondi di investimento collettivo che operano sotto tale denominazione. La proposta introduce, inoltre, delle norme sulle categorie di investitori considerati idonei a investire in tali fondi di investimento.

Un regolamento è considerato lo strumento giuridico più appropriato per introdurre requisiti uniformi rivolti a tutti gli operatori del mercato della raccolta di capitali per le imprese sociali: investitori, fondi per l'imprenditoria sociale e le imprese cui sono destinati i finanziamenti per l'imprenditoria sociale. Inoltre, un regolamento è considerato come lo strumento più appropriato per creare norme uniformi in merito a chi può investire in un fondo per l'imprenditoria sociale, a chi può adottare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" e alle tipologie di imprese che possono ricevere finanziamenti da tali fondi qualificati. Infine, un regolamento è considerato lo strumento più appropriato per garantire che tutti gli operatori siano soggetti a requisiti uniformi riguardo alla sottoscrizione ai fondi europei per l'imprenditoria sociale nonché alle strategie d'investimento perseguite e agli strumenti d'investimento utilizzati da tali fondi.

Inoltre, gli obiettivi del presente regolamento attengono ai requisiti uniformi sulla trasparenza in relazione agli impatti sociali, inclusa la rendicontazione e le valutazioni del risultato sociale. A tal fine, sono necessari requisiti uniformi – per es., dettagli sul modo in cui presentare le informazioni sul risultato sociale. Se la scelta delle misure più precise per la standardizzazione di questi requisiti fosse lasciata alla legislazione nazionale degli Stati membri, si rischierebbe di avere requisiti divergenti tra i vari Stati membri. Ciò comporterebbe principi non uniformi in un settore cruciale per l'evoluzione del mercato dei fondi d'investimento destinati alle imprese sociali. Principi non uniformi inciderebbero negativamente sull'obiettivo di garantire la fiducia degli investitori in questo mercato. Pertanto, per accrescere la fiducia degli investitori, è necessario garantire che i gestori dei fondi seguano tutti le stesse norme in questo settore fondamentale.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta si prefigge essenzialmente di creare un ambiente affidabile, sicuro e giuridicamente stabile per la commercializzazione dei fondi europei per l'imprenditoria sociale. La determinazione delle caratteristiche essenziali di tale tipo di fondo, in termini di composizione del portafoglio, di strumenti d'investimento, di obiettivi d'investimento e di gruppi di investitori idonei, non può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, in quanto questi requisiti fondamentali verrebbero applicati in modo diversificato e non coerente nell'ambito dell'UE. L'uniformità delle definizioni e dei requisiti operativi deve pertanto svolgere un ruolo cruciale nel definire una serie di norme comuni per il mercato europeo per questi fondi e per i loro gestori. Inoltre, tutti i gestori di fondi di investimento collettivi che operano in questo mercato utilizzando la denominazione di "Fondo europeo per

l'imprenditoria sociale" devono rispettare gli stessi requisiti organizzativi, di conduzione degli affari e di trasparenza.

Per quanto riguarda la registrazione e la vigilanza dei gestori di fondi europei per l'imprenditoria sociale la proposta intende trovare il giusto equilibrio tra la necessità di una vigilanza efficace, l'interesse delle autorità nazionali competenti in cui tali fondi sono domiciliati o offerti alle categorie di investitori idonei e il ruolo di coordinamento dell'AESFEM. Per creare un processo di vigilanza continuo, l'autorità competente nello Stato membro in cui è domiciliato il gestore del fondo europeo per l'imprenditoria sociale qualificato verificherà i documenti di registrazione presentati dal gestore richiedente e lo registrerà dopo aver valutato se il richiedente fornisce garanzie sufficienti in merito alla capacità di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Ai fini della vigilanza del gestore registrato, l'autorità competente che ha registrato il gestore collaborerà con le autorità competenti degli Stati membri in cui viene commercializzato il fondo qualificato. L'AESFEM gestirà una base di dati centrale di tutti i gestori registrati autorizzati a utilizzare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale".

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta trova il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico di promuovere lo sviluppo di mercati più efficienti per il "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" e l'efficienza in termini di costi delle misure proposte. Per assicurare la semplicità del sistema di registrazione, la proposta ha considerato appieno la necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità legate all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", con l'ottimizzazione del funzionamento del mercato e dei costi per i vari soggetti interessati.

3.3. Conformità con gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). A tale riguardo la Commissione richiama le dichiarazioni relative agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciate in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza, secondo cui: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

3.4. Presentazione della proposta

Articolo 1 - Oggetto

L'articolo 1 delinea l'oggetto del regolamento previsto. L'articolo chiarisce che la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (FEIS) è riservata ai gestori di fondi che ottemperano ai criteri uniformi di qualità vigenti per la commercializzazione dei propri fondi nell'Unione. Al riguardo, l'articolo 1 sottolinea l'obiettivo di stabilire un concetto uniforme di cosa rappresenti un FEIS. Tale concetto viene sviluppato per assicurare l'agevole commercializzazione di tali fondi nell'Unione.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

L'articolo 2 specifica che il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto definito nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, che sono stabiliti nell'Unione e che sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti nei propri Stati membri d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché essi gestiscano portafogli di FEIS, le cui attività in gestione non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR.

Articolo 3 - Definizioni

L'articolo 3 contiene le definizioni essenziali che delimitano l'ambito di applicazione del regolamento proposto. Sono definiti i concetti fondamentali, quali il FEIS stesso, il gestore del FEIS, gli strumenti e obiettivi d'investimento ammissibili. Sostanzialmente, queste definizioni intendono tracciare una linea di demarcazione netta tra un FEIS e gli altri fondi che possono perseguire strategie d'investimento analoghe ma che non sono espressamente destinati alle imprese sociali.

In linea con l'obiettivo di circoscrivere con precisione i fondi soggetti al presente regolamento, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sancisce che un FEIS è un fondo che destina almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato a investimenti che sono imprese di portafoglio ammissibili. Ciò implica che, per esempio, i costi operativi da addebitare al FEIS, secondo quanto concordato con gli investitori, devono rientrare nel restante 30 per cento dei conferimenti di capitale impegnato.

Il presente regolamento considera anche le caratteristiche peculiari delle imprese sociali. L'obiettivo primario delle imprese sociali è di conseguire un impatto sociale positivo. Pertanto, il presente regolamento dispone che un'impresa di portafoglio ammissibile abbia un impatto sociale misurabile e positivo, utilizzi i propri profitti per realizzare il suo obiettivo primario e sia gestita in modo responsabile e trasparente. L'articolo 3 specifica inoltre le regole e le procedure da attuare per contemplare le circostanze in cui un'impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire parte dei propri profitti ai soci e agli azionisti. Come illustrato nel considerando, è necessario che tali distribuzioni non pregiudichino l'effettivo conseguimento dell'obiettivo principale dell'impresa.

Prendendo in considerazione le esigenze di finanziamento di tali imprese, sono ugualmente definiti gli strumenti d'investimento ammissibili. Essi comprendono strumenti rappresentativi di equity, strumenti di debito, investimenti in altri FEIS e finanziamenti a lungo e medio termine.

Articolo 4 – Utilizzo della denominazione di “Fondo europeo per l'imprenditoria sociale”

L'articolo 4 contiene il principio fondamentale secondo il quale solo i fondi che rispettano i criteri uniformi stabiliti dal presente regolamento sono autorizzati a utilizzare la denominazione di “Fondo europeo per l'imprenditoria sociale” per commercializzare i FEIS in tutta l'Unione.

Articolo 5 – Composizione del portafoglio

L'articolo 5 contiene una disposizione dettagliata sulla composizione del portafoglio che caratterizza un FEIS. Al riguardo, l'articolo 5 sancisce norme uniformi sugli obiettivi

d'investimento del FEIS, sugli strumenti d'investimento ammissibili, sulle norme relative ai limiti entro cui il gestore di un FEIS può incrementare la propria esposizione. Per consentire ai FEIS una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della liquidità, altre tipologie di investimento, che non devono necessariamente rappresentare investimenti ammissibili, sono consentite entro la soglia massima del 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e degli investimenti di capitale non richiamato.

Articolo 6 – Investitori idonei

L'articolo 6 contiene disposizioni dettagliate sugli investitori idonei a investire nei FEIS: secondo quest'articolo, i FEIS possono essere commercializzati solo presso investitori riconosciuti come investitori professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE. La commercializzazione ad altri investitori, come alcuni investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali, è consentita solo nel caso in cui questi ultimi s'impegnino a versare nel fondo un importo minimo di 100 000 EUR e se il gestore del fondo segue determinate procedure, in modo da essere ragionevolmente sicuro che tali investitori siano in grado di assumere le proprie decisioni d'investimento e di comprenderne i rischi connessi.

Articolo 7 – Norme di condotta

L'articolo 7 contiene principi generali che disciplinano il comportamento del gestore di un FEIS, in particolare per quanto riguarda la conduzione delle attività e i rapporti con gli investitori.

Articolo 8 – Conflitti di interesse

L'articolo 8 contiene delle norme per la gestione dei conflitti di interesse da parte del gestore del FEIS. Queste norme stabiliscono anche che il gestore deve disporre di strutture organizzative e amministrative atte a garantire la corretta gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 9 – Misurazione degli effetti sociali positivi

L'articolo 9 richiede ai gestori dei FEIS di disporre delle procedure necessarie per misurare e monitorare gli effetti sociali positivi che le imprese di portafoglio ammissibili si sono impegnate a conseguire.

Articolo 10 – Requisiti organizzativi

L'articolo 10 dispone che il gestore di un FEIS debba detenere risorse umane e tecniche adeguate, nonché fondi propri in misura sufficiente, per la corretta gestione dei FEIS.

Articolo 11 – Valutazione

L'articolo 11 riguarda la valutazione delle attività di un FEIS. Le norme pertinenti dovrebbero essere stabilite nei documenti statuari di ciascun FEIS.

Articolo 12 – Relazioni annuali

L'articolo 12 contiene norme sulle relazioni annuali che i gestori di FEIS dovrebbero predisporre in merito al FEIS gestito. La relazione descriverà la composizione del portafoglio del fondo e le attività dell'esercizio concluso. Conterrà anche informazioni sull'impatto sociale conseguito dalla politica di investimento del fondo.

Articolo 13 – Informazioni agli investitori

L'articolo 13 contiene alcuni requisiti informativi fondamentali cui il gestore di un FEIS deve adempiere in relazione ai propri investitori. Tali requisiti contengono obblighi informativi generali pre-contrattuali relativi alla strategia di investimento e agli obiettivi del FEIS, alle informazioni sui costi e sugli oneri associati, nonché al profilo di rischio/rendimento dell'investimento proposto dal FEIS. Essi includono, inoltre, informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione del gestore del FEIS. Al contempo, questi requisiti intendono assicurare la trasparenza sulla natura specifica dei FEIS, in particolare per quanto riguarda il risultato sociale positivo che sarà conseguito dalla politica d'investimento.

Articolo 14 – Vigilanza

L'articolo 14 stabilisce che, al fine di garantire che l'autorità competente dello Stato membro d'origine sia in grado di vigilare sulla conformità del gestore del FEIS ai requisiti uniformi previsti dal presente regolamento, il gestore del FEIS deve informare l'autorità competente della propria intenzione di commercializzare il FEIS con la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale". Il gestore deve inoltre fornire le informazioni necessarie, incluse quelle relative ai mezzi con cui intende adempiere alle disposizioni del presente regolamento e ai fondi che intende commercializzare. L'autorità competente registrerà il gestore del FEIS quando si riterrà soddisfatta in merito alla completezza delle informazioni richieste e all'adeguatezza dei mezzi previsti per adempiere alle disposizioni del presente regolamento. La registrazione sarà valida in tutta l'Unione e consente al gestore del FEIS di commercializzare il FEIS con la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale".

Articolo 15 – Aggiornamento delle informazioni

L'articolo 15 contiene norme sulle circostanze in cui sia necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.

Articolo 16 – Notifiche transfrontaliere

L'articolo 16 descrive il processo di notifica transfrontaliera tra le autorità di vigilanza competenti che viene attivato dalla registrazione del gestore del FEIS.

Articolo 17 – Base di dati dell'AESFEM

L'articolo 17 affida all'AESFEM il compito di gestire una base di dati centrale contenente tutti i FEIS registrati nell'Unione.

Articolo 18 – Vigilanza da parte dell'autorità competente

L'articolo 18 stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 19 – Poteri di vigilanza

L'articolo 19 specifica un elenco dei poteri di vigilanza di cui le autorità competenti disporranno per garantire la conformità ai criteri uniformi contenuti nel regolamento.

Articolo 20 – Sanzioni

L'articolo 20 contiene disposizioni sulle sanzioni per garantire la corretta applicazione dei requisiti del presente regolamento.

Articolo 21 – Violazione di disposizioni fondamentali

L'articolo 21 specifica che la violazione di disposizioni fondamentali del presente regolamento, quali quelle relative alla composizione del portafoglio, agli investitori idonei e all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", dovrebbe essere sanzionata con il divieto di utilizzo della denominazione e la radiazione del gestore del FEIS.

Articolo 22 – Cooperazione a fini di vigilanza

L'articolo 22 contiene norme sullo scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti negli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.

Articolo 23 – Segreto professionale

L'articolo 23 contiene disposizioni sul livello di segreto professionale richiesto a tutte le autorità nazionali competenti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

Articolo 24 – Condizioni per l'abilitazione della Commissione ad adottare atti delegati

L'articolo 24 stabilisce le condizioni a cui la Commissione è abilitata ad adottare gli atti delegati.

Articolo 25 - Riesame

L'articolo 25 contiene delle clausole sul riesame del regolamento proposto e sulle possibili proposte di modifica della Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non sono previsti impatti sul bilancio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.
- (2) È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolando, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti

⁶ GU C [...] del [...], pag.

⁷ GU C [...] del [...], pag.

qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (FEIS). Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di FEIS diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitali transfrontaliera da parte dei FEIS ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (3) È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai FEIS che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione sotto la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.
- (4) La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione, atte a impedire l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi destinati alle imprese sociali. Un regolamento ridurrebbe anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche all'eliminazione di distorsioni competitive.
- (5) Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e le norme generali dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)⁸, che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010⁹. Inoltre, è opportuno che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di portafogli di FEIS le cui attività gestite non superino complessivamente la

⁸ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

⁹ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

soglia di 500 milioni di EUR. Per rendere operativo il calcolo di tale soglia, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alla definizione del calcolo di detta soglia. Nell'esercizio di tale potere, è necessario che la Commissione, per assicurare la coerenza delle norme sugli organismi di investimento collettivi, prenda in considerazione le misure da essa adottate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.

- (6) Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione di “Fondo europeo per l'imprenditoria sociale”. In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.
- (7) È necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei FEIS, in particolare sulle imprese di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Per garantire la chiarezza e la certezza necessarie, occorre anche che il presente regolamento stabilisca criteri uniformi per identificare le imprese sociali come imprese di portafoglio ammissibili. Il principale obiettivo delle imprese sociali è la realizzazione di un impatto sociale positivo piuttosto che la massimizzazione dei profitti. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca che un'impresa di portafoglio ammissibile abbia come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo, che utilizzi i profitti per realizzare il proprio obiettivo primario e che sia gestita in modo responsabile e trasparente. Nei casi in genere eccezionali in cui un'impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire i profitti agli azionisti o ai soci, è necessario che essa disponga di procedure e regole predefinite circa le modalità di tale distribuzione. È opportuno che tali regole specificino che la distribuzione dei profitti non deve pregiudicare l'obiettivo sociale principale.
- (8) Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili o emarginate. Tali servizi potrebbero riguardare l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi con un obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione.
- (9) In considerazione delle esigenze di finanziamento specifiche delle imprese sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi di strumenti che un FEIS deve utilizzare per tali finanziamenti. Pertanto, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sugli strumenti d'investimento ammissibili per un FEIS, tra cui strumenti rappresentativi di equity, strumenti di debito, investimenti in altri FEIS e finanziamenti a breve e medio termine.
- (10) Per assicurare la necessaria flessibilità nel portafoglio d'investimenti, i FEIS possono anche investire in attività diverse dagli investimenti ammissibili, sempre che tali investimenti non superino i limiti fissati dal presente regolamento per gli investimenti

non ammissibili. È opportuno che le attività a breve termine, quali la cassa e le altre disponibilità liquide, non siano prese in considerazione ai fini del calcolo dei limiti fissati per gli investimenti non ammissibili di cui al presente regolamento.

- (11) Per garantire che la denominazione di “Fondo europeo per l’imprenditoria sociale” sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori dell’Unione, è necessario che il presente regolamento stabilisca che solo i gestori di FEIS che rispettino i criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare questa denominazione quando commercializzano i FEIS nell’Unione.
- (12) Per garantire che i FEIS abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d’investimento consentite per tali fondi.
- (13) Per garantire che i FEIS non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e quindi assicurare che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è necessario che non siano consentiti l’assunzione di prestiti e l’operatività con leva finanziaria. Tuttavia, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero verificarsi tra i richiami di capitale impegnato dagli investitori e l’effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è necessario consentire l’assunzione di prestiti a breve termine.
- (14) Per garantire che i FEIS siano commercializzati presso investitori che abbiano la competenza, l’esperienza e la capacità di assumere i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei FEIS, occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è necessario che i FEIS siano in genere commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio¹⁰. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei FEIS, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i FEIS siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l’utilizzo di piani di risparmio periodici.
- (15) Per garantire che solo i gestori di FEIS che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di “Fondo europeo per l’imprenditoria sociale”, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del gestore del FEIS con i suoi investitori. Per lo stesso motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore

¹⁰ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

disponga di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.

- (16) La creazione di impatti sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendimenti finanziari per gli investitori è una caratteristica fondamentale dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali, che li distingue da altre tipologie analoghe di fondi di investimento. È necessario, pertanto, che il presente regolamento disponga che i gestori di FEIS attivino procedure per il monitoraggio e la misurazione degli effetti sociali positivi che devono essere conseguiti attraverso investimenti in imprese di portafoglio ammissibili.
- (17) Per garantire l'integrità della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", è necessario che il presente regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di FEIS. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane nonché fondi propri sufficienti per la corretta gestione dei FEIS.
- (18) Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai FEIS. Pertanto, occorre che i documenti statuari dei FEIS contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.
- (19) Per garantire che i gestori di FEIS che utilizzano la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.
- (20) Per assicurare l'integrità della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui è tenuto il gestore di un FEIS. Questi requisiti includono elementi che sono specifici degli investimenti in imprese sociali, in maniera tale da ottenere una maggiore coerenza e comparabilità di tali informazioni. Sono incluse informazioni sui criteri e sulle procedure utilizzati per selezionare particolari imprese di portafoglio ammissibili come obiettivi d'investimento. Sono inoltre incluse informazioni sull'impatto sociale positivo che la politica d'investimento intende conseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione. Per assicurare la necessaria fiducia degli investitori in questo tipo di investimenti, sono inoltre incluse informazioni sulle attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili e sul modo in cui queste sono selezionate.
- (21) Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di FEIS ai requisiti uniformi sanciti nel presente regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di FEIS che intenda commercializzare i propri fondi con la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditorialità sociale" informi delle proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre che l'autorità competente registri il gestore di fondi se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono mezzi e

strutture adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento, e occorre che la registrazione sia valida in tutta l'Unione.

- (22) Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.
- (23) Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine.
- (24) Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, occorre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sia incaricata di gestire una base di dati centrale con tutti i FEIS registrati in conformità al presente regolamento.
- (25) Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti.
- (26) Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, occorre che esso preveda sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" esclusivamente da parte dei gestori di FEIS registrati. Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore del fondo.
- (27) È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.
- (28) Un'efficace cooperazione normativa tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM.
- (29) È necessario che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implicino scelte politiche.
- (30) Occorre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE

della Commissione¹¹. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato e il metodo della procedura di notifica di cui all'articolo 16.

- (31) Per specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla definizione dei metodi da utilizzare per il calcolo e il controllo della soglia di cui al presente regolamento, alla definizione dei dettagli per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, dei tipi di conflitti di interesse che i gestori di FEIS devono evitare e delle misure da adottare al riguardo, dei dettagli delle procedure di misurazione degli impatti sociali che le imprese di portafoglio ammissibili devono realizzare e dei dettagli per la definizione dei requisiti di trasparenza. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. È opportuno che tale lavoro tenga anche conto di iniziative di autoregolamentazione e codici di condotta.
- (32) Occorre che la Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (33) Al massimo entro quattro anni dalla data in cui esso diviene applicabile, occorre sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato dei FEIS. Sulla base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte di modifiche legislative.
- (34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare e la libertà d'impresa.
- (35) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹² disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹³ disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.
- (36) L'obiettivo del presente regolamento, che consiste nello sviluppare un mercato interno per i FEIS istituendo un quadro per la registrazione dei gestori di FEIS che agevoli la commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, può essere raggiunto solo a livello unionale. L'Unione europea può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà

¹¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

¹² GU L 281 del 23.11.1995 pag. 31.

¹³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento sancisce requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione di “Fondo europeo per l'imprenditoria sociale” (FEIS) e le condizioni per la commercializzazione, sotto questa denominazione, di organismi di investimento collettivo nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno.

Il presente regolamento, inoltre, stabilisce norme uniformi per la commercializzazione dei FEIS, da parte dei loro gestori, a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei FEIS, per gli strumenti e le tecniche d'investimento ammissibili nonché norme su organizzazione, trasparenza e condotta dei gestori di FEIS che commercializzano i FEIS in tutta l'Unione.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di FEIS le cui attività in gestione non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR o, negli Stati membri dove l'euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, i gestori di organismi di investimento collettivo che gestiscono fondi diversi dai FEIS non tengono conto delle attività gestite in tali fondi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 24 che specificano i metodi di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il controllo continuativo della conformità a tale soglia.

Articolo 3

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- (a) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (FEIS): un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento dell’aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili;
- (b) “organismo di investimento collettivo”: un’impresa che raccoglie capitali da una serie di investitori, nell’intento di investirli in linea con una politica d’investimento definita a beneficio di tali investitori e che non necessita di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;
- (c) “investimenti ammissibili”: gli strumenti indicati di seguito:
 - i) uno strumento rappresentativo di equity che sia:
 - emesso da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisito dal FEIS direttamente dall’impresa di portafoglio ammissibile, o
 - emesso da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile, o
 - emesso da un’impresa di cui l’impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che sia acquisito dal FEIS in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile;
 - ii) strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile;
 - iii) quote o azioni di uno o diversi altri FEIS;
 - iv) prestiti a medio e lungo termine erogati dal FEIS ad imprese di portafoglio ammissibili;
 - v) qualsiasi altro tipo di partecipazione in un’impresa di portafoglio ammissibile;
- (d) “impresa di portafoglio ammissibile”: un’impresa che, al momento dell’investimento da parte del FEIS, non è quotata su un mercato regolamentato secondo quanto definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR e che in sé non è un organismo di investimento collettivo e che:
 - i) ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell’azienda, laddove:

- l’impresa fornisca servizi o merci a persone vulnerabili o emarginate; o
 - l’impresa impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale;
- ii) utilizza i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci;
 - iii) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;
- (e) “equity”: l’interessenza partecipativa in un’impresa, rappresentata da azioni o da altra forma di partecipazione al capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile emessa per gli investitori;
 - (f) “commercializzazione”: un’offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell’Unione su iniziativa del gestore di FEIS, o per suo conto, di quote o azioni di un FEIS che egli gestisce;
 - (g) “capitale impegnato”: qualsiasi impegno in base al quale una persona è obbligata ad acquisire un’interessenza nel FEIS o a conferire capitali nel FEIS;
 - (h) “gestore di FEIS”: una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un FEIS;
 - (i) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro dove il gestore di FEIS è stabilito o ha la propria sede legale;
 - (j) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, dove il gestore di FEIS commercializza i FEIS in conformità al presente regolamento;
 - (k) “autorità competente”: l’autorità nazionale che lo Stato membro d’origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto indicato all’articolo 2, paragrafo 1.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 24, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto i) del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI "FONDO EUROPEO PER L'IMPRENDITORIA SOCIALE"

Articolo 4

I gestori di FEIS che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" in relazione alla commercializzazione di FEIS in tutta l'Unione.

Articolo 5

1. Il gestore di FEIS ha facoltà di utilizzare non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del FEIS per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili; la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale limite.
2. Il gestore di FEIS non può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito, o fornire garanzie a livello del FEIS, né può applicare metodi, a livello del FEIS, che possono aumentarne l'esposizione, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.
3. Il divieto stabilito al paragrafo 2 non si applica all'assunzione di prestiti per un periodo non rinnovabile non superiore a 120 giorni di calendario volti a fornire liquidità tra un richiamo di capitale impegnato dagli investitori e il suo effettivo ricevimento.

Articolo 6

I gestori di FEIS commercializzano le quote e le azioni dei FEIS gestiti esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:

- (a) i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR;
- (b) i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno previsto;
- (c) il gestore di FEIS effettui una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza dell'investitore, senza presumere a priori che l'investitore possieda la conoscenza e l'esperienza del mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE;

- (d) il gestore di FEIS sia ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell'impegno previsto, che l'investitore è in grado di assumere decisioni autonome di investimento e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia appropriato per il suddetto investitore;
- (e) il gestore di FEIS confermi per iscritto di aver effettuato la valutazione di cui alla lettera c), e di essere giunto alla conclusione di cui alla lettera d).

Articolo 7

In relazione ai FEIS da loro gestiti, i gestori:

- (a) agiscono con la dovuta competenza, cura e diligenza nella conduzione delle proprie attività;
- (b) applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
- (c) conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei FEIS che gestiscono e degli investitori in detti FEIS, nonché l'integrità del mercato;
- (d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;
- (e) possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono.

Articolo 8

1. I gestori di FEIS identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, li indicano, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei FEIS e dei loro investitori e per assicurare che i FEIS che essi gestiscono siano trattati equamente.
2. I gestori di FEIS identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra
 - (a) i gestori di FEIS, le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestore di FEIS, i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dal gestore di FEIS, da un lato, e i FEIS gestiti dal gestore di FEIS o gli investitori in tali FEIS, dall'altro;
 - (b) il FEIS o gli investitori in tale FEIS, da un lato, e un altro FEIS gestito dallo stesso gestore di FEIS o gli investitori in tale altro FEIS, dall'altro.
3. I gestori di FEIS dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.

4. Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal gestore di FEIS per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. I gestori di FEIS indicano chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24 che specificano:
 - (a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2;
 - (b) le misure che ci si attende dai gestori di FEIS, in termini di strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i conflitti di interesse.

Articolo 9

1. Per ogni FEIS che gestiscono, i gestori di FEIS impiegano procedure per misurare e controllare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS raggiungono l'impatto sociale positivo prefisso.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24 che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.

Articolo 10

I gestori di FEIS dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei FEIS.

Articolo 11

Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nei documenti statutari del FEIS.

Articolo 12

1. Il gestore di FEIS presenta una relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per ciascun FEIS gestito entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del FEIS e le attività condotte nell'esercizio concluso. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del FEIS. Essa è prodotta in conformità ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il gestore di FEIS e gli investitori. Il gestore di FEIS presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di FEIS e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.

2. La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:
 - (a) tutti i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;
 - (b) un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;
 - (c) una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e);
 - (d) un riepilogo delle attività che il gestore di FEIS ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera k).
3. Qualora il gestore di FEIS sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ in relazione al FEIS, le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

Articolo 13

1. I gestori di FEIS comunicano ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, almeno i seguenti elementi:
 - (a) l'identità del gestore di FEIS e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore di FEIS ai fini della gestione del FEIS, nonché una descrizione dei loro compiti;
 - (b) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FEIS, inclusa una descrizione dei tipi di imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri utilizzati per identificarli, delle tecniche di investimento che il fondo può impiegare e delle restrizioni applicabili agli investimenti;
 - (c) l'impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del FEIS, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore;
 - (d) le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;
 - (e) una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;

¹⁴ GUL 390 del 31.12.2004, pag. 38.

- (f) una descrizione del profilo di rischio del FEIS e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;
 - (g) una descrizione della procedura di valutazione del FEIS e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;
 - (h) una descrizione di tutti i diritti, gli oneri e i costi, e dei loro importi massimi, direttamente o indirettamente imputati agli investitori;
 - (i) una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore del FEIS;
 - (j) laddove disponibili, i rendimenti storici del FEIS;
 - (k) i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di FEIS tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;
 - (l) una descrizione delle procedure con cui il FEIS può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.
2. Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e sottoposte regolarmente a riesame.
 3. Qualora il gestore di un FEIS sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al FEIS secondo quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ o dalla legislazione nazionale, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.
 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:
 - (a) il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k);
 - (b) come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.

¹⁵ GUL 345 del 31.12.2003, pag. 64.

CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 14

1. I gestori di FEIS che, per la commercializzazione del proprio FEIS, intendono utilizzare la denominazione di “Fondo europeo per l’imprenditoria sociale”, informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine, fornendo le seguenti informazioni:
 - (a) l’identità delle persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione dei FEIS;
 - (b) l’identità dei FEIS le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;
 - (c) informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;
 - (d) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di FEIS intende commercializzare ciascun FEIS.

2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine registra il gestore di FEIS solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;
 - (b) i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II.

3. La registrazione è valida per l’intero territorio dell’Unione e consente ai gestori di FEIS di commercializzare in tutta l’Unione i FEIS utilizzando la denominazione di “Fondo europeo per l’imprenditorialità sociale”.

Articolo 15

Il gestore di FEIS aggiorna le informazioni fornite all’autorità competente dello Stato membro d’origine qualora esso intenda commercializzare:

- (a) un nuovo FEIS;
- (b) un FEIS esistente in uno Stato membro non indicato nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 16

1. Subito dopo la registrazione di un gestore di FEIS, l'autorità competente dello Stato membro d'origine inoltra rispettiva notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM.
2. Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di FEIS registrato in conformità all'articolo 14 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi FEIS, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.
3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica.
4. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [inserire data].
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla procedura specificata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010¹⁶.

Articolo 17

L'AESFEM gestisce una base di dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i gestori di FEIS registrati nell'Unione conformemente al presente regolamento.

Articolo 18

L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 19

Le autorità competenti, in conformità alle leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

- (a) chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;
- (b) imporre al gestore di FEIS di fornire informazioni immediatamente;
- (c) esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore del FEIS o del FEIS;
- (d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

¹⁶ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84.

- (e) adottare misure atte ad assicurare che il gestore di FEIS continui ad adempiere alle disposizioni di cui al presente regolamento;
- (f) emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di FEIS adempia alle disposizioni di cui al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

Articolo 20

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure amministrative e le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

Articolo 21

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di FEIS:
 - (a) non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in virtù dell'articolo 5;
 - (b) non commercializzi il FEIS a investitori idonei ai sensi dell'articolo 6;
 - (c) utilizzi la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" senza essere registrato presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, violando le disposizioni dell'articolo 14.
2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come opportuno:
 - (a) proibisce l'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" per la commercializzazione di uno o più FEIS del gestore di FEIS;
 - (b) radia il gestore di FEIS dal registro.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
4. Il diritto di commercializzare uno o più FEIS con la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a), o b).

Articolo 22

1. Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento.
2. Esse si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per identificare e sanare violazioni del presente regolamento.

Articolo 23

1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli gestori di FEIS e i singoli FEIS, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di FEIS e ai FEIS.
3. Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano informazioni riservate in conformità al paragrafo 1, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione redige una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine dei quattro anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione

medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

1. Al massimo entro 4 anni dalla data di applicazione, la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:
 - (a) sulla misura in cui la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" è stata utilizzata dai gestori di FEIS in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;
 - (b) sull'uso dei diversi investimenti ammissibili da parte dei FEIS e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione;
 - (c) sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili e il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione;
 - (d) sull'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusa la soglia di 500 milioni di EUR.
2. Dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 4, che si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente